

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE UMBRIA ODV – SEZIONE DI GUBBIO - GUALDO TADINO

In data 2 febbraio 2020, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE UMBRIA O.D.V. – SEZIONE DI GUBBIO – GUALDO TADINO ubicata in Gubbio (PG), Via Mazzatinti, n. 14 alle ore 16:30, si sono riunite le seguenti persone:

Francesca Mengoni, nata a Gubbio (PG), il 06/04/1985, residente in Gubbio (PG), via del mandorlo, n. 4, cittadina italiana, C.F. MNGFNC85D46E256W;

Tatiana Mazzoli, nata a Foligno (PG), il 21 ottobre 1965, residente in Perugia, Loc. Ponte Felcino, cittadina italiana, C.F. MZZTTN65R61D653U;

David Giannandrea, nato a Treia (MC), il 26/04/1983, residente in Perugia, via Giolitti, n. 9, cittadino italiano, C.F. GNNDVD83D26L366T;

Erica Marsili, nata a Camerino (MC), il 21 ottobre 1982, residente in Perugia (PG), Loc. Collestrada, cittadina italiano, C.F. MRSRCE82R61B474E;

Antongiulio Gallina, nato a Cariatì (CS), il 21/12/1984, residente in Perugia, cittadino italiano, C.F. GLLNNG84T21B774M;

Paolo Vassallo, nato Gubbio (PG), il 2/08/1984, residente in Gubbio (PG), Via del Camignano, n. 31, cittadino italiano, C.F. VSSPLA84M02E256E;

Vincenza Gnagni, nata a Gubbio (PG), il 22/03/1972, residente in Gubbio (PG), Fraz. Loreto, n. 104, cittadina italiana, C.F. GNGVCN72C62E256Q;

Barbara Gaudenzi, nata a Gualdo Tadino (PG), il 7 giugno 1980, residente in Gualdo Tadino (PG), via Valsorda, n. 4, C.F. GDNBBR80H47E230W;

Simona Spigarelli, nata a Gualdo Tadino (PG), l'11 ottobre 1970, residente in Gualdo Tadino (PG), Via Giorrenghi, 22, cittadina italiana, CF SPGSMN70R51E230E

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Francesca Mengoni la quale accetta ed è assistita e coadiuvata nella riunione dal Sig. David Giannandrea, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE UMBRIA ODV – SEZIONE DI GUBBIO – GUALDO TADINO" in sigla "A.L.I.CE. O.D.V. UMBRIA - SEZIONE ALTO CHIASCIO, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gubbio (PG), Via Mazzatinti, n. 14, e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, meglio specificate nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Francesca Mengoni

Vice – Presidente: Tatiana Mazzoli

Segretario: David Giannandrea

Consigliere: Antongiulio Gallina

Consigliere: Erica Marsili

Consigliere: Vincenza Gnagni

Consigliere: Barbara Gaudenzi

Consigliere: Simona Spigarelli

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Comitato scientifico sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Stefano Ricci

Vice – Presidente: Tatiana Mazzoli

Segretario: David Giannandrea

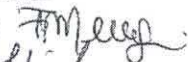
Consigliere: Silvia Cenciarelli

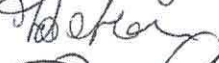
ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, la carica di Tesoriere sia attribuita al Sig. Paolo Vassallo

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2020. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

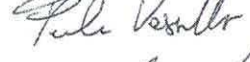
ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Francesca Mengoni 

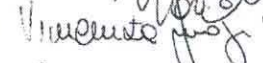
Sig.ra Tatiana Mazzoli 

Sig. David Giannandrea 

Sig. Paolo Vassallo 

Sig. Antongiulio Gallina 

Sig.ra Erica Marsili 

Sig.ra Vincenza Gnagni 

Sig.ra Barbara Gaudenzi 

Sig.ra Simona Spigarelli 

Gubbio, 02/02/2020

A.L.I.CE. O.D.V. UMBRIA - SEZIONE ALTO CHIASCIO

VERBALE ASSEMBLEA DEL 4.2.2021

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore

Nella data del 4.2.2021, alle ore 20:00, tramite collegamento da remoto, si è svolta riunione dell'associazione A.L.I.C.E. O.D.V. UMBRIA – Sezione Alto Chiascio, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore

Il Presidente Francesca Mengoni dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario David Giannandrea.

Il Presidente constata la presenza di 9 (nove) associati, vale a dire della totalità dei membri dell'Associazione.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e motiva la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per adeguarlo ai dettami del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 noto come "Codice del Terzo Settore" o "CTS".

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 9 (nove) associati;

contrari: nessuno;

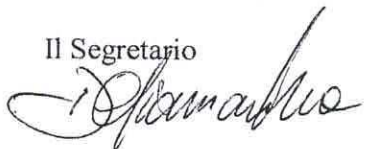
astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale.

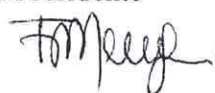
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO
Organizzazione di volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Umbria ODV – sezione di Gubbio – Gualdo Tadino", in sigla A.L.I.CE. O.D.V. UMBRIA - SEZIONE ALTO CHIASCIO, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gubbio e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa è costituita al fine di:

1. svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. promuovere ed organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, un collegamento tra operatori professionali interessati e pazienti e/o familiari, allo scopo principale di prevenire e di limitare i danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale;
3. favorire iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l'assistenza e la cura dell'ictus cerebrale;
4. stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell'ictus cerebrale;
5. promuovere, organizzare, anche in collaborazione con gli enti locali iniziative (convegni, spettacoli, manifestazioni, ecc.) che servano a sensibilizzare le persone sugli scopi dell'associazione;
6. promuovere la raccolta di fondi e sottoscrizioni finalizzate con lo scopo di diffondere i suoi scopi sociali e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;
7. pubblicare bollettini, periodici, giornali, newsletter, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
8. organizzare, senza alcun fine di lucro e purché non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione, ogni tipo di attività culturale, formativa, sportiva e ricreativa, anche in forme consortili con altre Associazioni ed Enti;
9. collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti locali, nazionali e sovra-nazionali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

Le attività sopra indicate da svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito elencate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice dei Consiglieri.

La convocazione deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Egli cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione; coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nella realizzazione delle attività previste.

Il Tesoriere viene nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri.

Egli ha la responsabilità di gestire la cassa sociale e di amministrare il denaro conformemente alle direttive dell'Organo di Amministrazione.

Ha, inoltre, il compito di predisporre, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Organo di Amministrazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

ART. 13 **(Comitato tecnico scientifico)**

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno, può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico.

Questo è composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche, giuridiche, economiche, scelti anche tra coloro che non sono soci dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola ma non di voto.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Odv trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali quote associative e contributi dei soci; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Codice del terzo settore; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi previsti dalla legge l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
- l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 892020300544	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE UMBRIA ODV SEZIONE DI GUBBIO-GUALDO TADINO		
TIPO ATTIVITA' 889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MAZZATINTI 14		
C.A.P. 06024	COMUNE GUBBIO	PROV. PG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MNGFNC85D46E256W	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MENGONI FRANCESCA	
DATA 07/08/2020	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT GUALDO TADINO



IL FUNZIONARIO
LADDETTO AL SERVIZIO
 (Bianchi Anna Lucia)
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Martina Angeletti)

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Apertura conto corrente

Il 19/08/2021, alle ore 16.00, tramite video conferenza, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione A.L.I.CE. O.D.V. UMBRIA - SEZIONE ALTO CHIASCIO per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Apertura conto corrente.

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i consiglieri, dichiara la validità della riunione.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. David Giannandrea.

Il Presidente informa i consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'apertura di un conto corrente bancario (o postale).

Dopo breve discussione, il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di autorizzare il Presidente ad aprire un conto corrente bancario dell'Associazione presso la Banca Intesa San Paolo (già Banca Prossima), filiale di Gubbio (PG), conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, in particolare quello di sottoscrivere il relativo contratto e di depositare la propria firma.

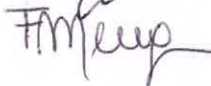
Il Consiglio direttivo autorizza altresì il Sig. David Giannandrea ad operare sul predetto conto corrente, anche disgiuntamente, al Presidente.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario David Giannandrea



Il Presidente Francesca Mengoni



Cognome **MENGONI**
 Nome **FRANCESCA**
 nato il **06/04/1985**
 (atto n. **1** P. **1** S. B. 1985...)
 a **GUBBIO PG**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **GUBBIO (PG)**
 Via **VIA DEL MANDORLO 6**
 Stato civile **LIBERO**
 Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.73**

Capelli **CASTANI**

Occhi **VERDI**

Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *F. Mengoni*
GUBBIO **31/05/2012**

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO
 D'ordine del Sindaco
Ivana Feriacci

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

MNGFNC85D46E256W Sesso **F**

Cognome **MENGONI**
 Nome **FRANCESCA**

Data di scadenza **15/05/2026**
 Data di nascita **06/04/1985**

Regione **Umbria**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

MENGONI **06/04/1985**

FRANCESCA

MNGFNC85D46E256W SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001000303217903 **15/05/2026**

SCADENZA 06/04/2023

Diritti Euro 5,42

AT 3443774

I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GUBBIO

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 3443774

DI MENGONI FRANCESCA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome
GIANNANDREA

4 Nome
DAVID

5 Data di nascita
26/04/1983

6 Numero di identificazione personale
GNNDVD83D26L366T

7 Numero di identificazione dell'istituzione
SSN-MTN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380001000928659793

9 Scadenza
18/12/2022

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

REGIONE UMBRA

UFFICIO REGIONALE DEI SERVIZI



CODICE FISCALE
GNNDVD83D26L366T Sesso **M**

Cognome **GIANNANDREA**

Nome

Data di scadenza
18/12/2022

Data di nascita
26/04/1983

Provincia **PG**

Regione **Umbria**

TESSERA

